



Regione MARCHE

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-22 – BANDO MISURA 11 - Agricoltura biologica

(BANDO A CONDIZIONE)

Sotto Misura 11.2 "Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione biologica";

Obiettivi

La sottomisura è finalizzata al mantenimento di pratiche di agricoltura biologica anche per rispondere alla domanda dei cittadini rivolta all'utilizzo di pratiche agricole rispettose dell'ambiente e alla disponibilità a costi accessibili di produzioni di qualità.

Destinatari del bando

Agricoltori singoli o associati in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Annualità

2023

Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria ammonta a €. 25.700.000,00 di spesa pubblica;

Scadenza per la presentazione delle domande

15/05/2023

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati

tel. 071-806.3596; sergio.urbinati@regione.marche.it

Indice

1.	Definizioni	4
2.	Obiettivi e finalità	5
3.	Ambito territoriale	5
4.	Dotazione finanziaria	5
5.	Descrizione del tipo di intervento	6
5.1.	Condizioni di ammissibilità all'aiuto	6
5.1.1.	<i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	6
5.1.2.	<i>Requisiti dell'impresa</i>	6
5.1.3.	<i>Requisiti del progetto</i>	7
5.2.	Tipologia dell'intervento	7
5.2.1.	<i>Impegni collegati al mantenimento del metodo di Agricoltura biologica</i>	7
5.2.2.	<i>Combinazione di impegni e compatibilità con il I Pilastro della PAC e OCM</i>	25
5.3.	Spese ammissibili	26
5.4.	Importi ammissibili e percentuali di aiuto	27
5.5.	Selezione delle domande di sostegno	28
5.6.	Modalità di formazione della graduatoria	28
5.7.	Clausola di revisione	28
5.8.	Trasferimento degli impegni	29
6.	Fase di ammissibilità	29
6.1.1.	<i>Modalità di presentazione delle domande</i>	29
6.1.2.	<i>Termini per la presentazione delle domande</i>	32
6.1.2.1.	<i>Modifica Domanda iniziale</i>	32
6.1.2.2.	<i>Modifica per ritiro parziale</i>	32
6.1.2.3.	<i>Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg (UE) 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali)</i>	33
6.1.2.4.	<i>Ritiro totale della domanda</i>	34
6.1.3.	<i>Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità</i>	34
6.1.4.	<i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	35
	Errori sanabili o palesi	35
7.	Fase di realizzazione e pagamento	38
7.1.	Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni	38
7.1.1.	<i>Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento</i>	39
7.1.2.	<i>Ritiro totale della domanda</i>	40

7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento	40
7.2. Erogazione dei premi	41
7.3. Chiusura del procedimento amministrativo	42
7.4. Controlli e sanzioni	42
7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni.....	43
7.5. Ricorsi in caso di esclusione e decadenza per il mancato rispetto degli impegni	43
8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità	43
Allegato	46

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Agricoltore in attività: i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti.¹

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento;

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno;

Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 è individuata nel Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale della Regione Marche;

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004

Comitato di Coordinamento della Misura (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale².

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati nelle marche

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma.

¹ Cfr anche Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

² Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2022)

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): La Struttura decentrata territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie

Uso: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Unità Bovine Adulte (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA allevate nelle marche. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014;

2. Obiettivi e finalità

La Regione Marche, anche al fine di assicurare continuità alle forme di sostegno tra il periodo di programmazione del PSR Marche 2007/2013 e la programmazione 2014/2022, attiva la presentazione delle domande di sostegno per l'anno 2023 a valere sulla **Misura 11** del Programma di Sviluppo Rurale della Marche 2014/2022 per le seguenti operazioni/tipologie d'intervento: **Sottomisura 11.2. Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica.**

La suddetta misura interessa le produzioni agricole e prevede il mantenimento dell'agricoltura biologica, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i, per un periodo di impegno di un anno.

3. Ambito territoriale

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria totale ammonta a €. 25.700.000,00 di spesa pubblica.

La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario per garantire il regolare avanzamento finanziario della Misura e del Programma.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

5.1.1. Requisiti del soggetto richiedente

I destinatari del bando sono agricoltori singoli o associati, in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale.

5.1.2. Requisiti dell'impresa

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento del rilascio a sistema della domanda di sostegno.

1. iscrizione nell'elenco degli operatori del settore biologico, oppure l'aver presentato la Notifica di attività biologica attraverso il SIAR entro la data della presentazione della domanda di sostegno del primo anno d'impegno e avere ottenuto l'idoneità³ dall'Organismo di certificazione;
2. adozione delle tecniche di coltivazione biologica su tutte le superfici delle UTE aziendali interessate dall'aiuto, per l'intera durata del periodo di impegno. È ammessa una tolleranza pari al 3% rispetto all'obbligo di impegno sul totale della UTE;
3. in alternativa al punto 2. Adozione delle tecniche di coltivazione biologica con riguardo alle colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie dell'UTE di cui al punto precedente. È ammessa una tolleranza pari al 3% rispetto all'obbligo di impegno sul totale della UTE;
4. l'intera superficie aziendale sottoposta all'impegno di agricoltura biologica sia di almeno 3 ettari, che può essere ridotta a 0,5 ettari nel caso di coltivazioni in serre o tunnel, di colture arboree da frutto (frutta, vite e olivo) o ortive.
5. il sostegno "foraggiere con bovini bio", "foraggiere con ovicaprini bio", "foraggiere con equini bio", è concesso alle aziende con presenza di bovini e/o ovicaprini e/o equidi allevati nella regione Marche secondo il metodo biologico ed è obbligatoria la sottoscrizione dell'impegno anche per l'attività zootecnica, nel rispetto del Reg. CE 834/2007 e s.m.i.. Il sostegno è concesso solo sulle superfici foraggiere che determinano un rapporto UBA/SAU foraggera non inferiore a 0,6 e massimo 2 UBA/ha. Per le eventuali ulteriori superfici foraggiere avvicendate sarà corrisposto il premio relativo al raggruppamento colturale "foraggiere avvicendate".
6. Dimostrare la disponibilità delle superfici in base ad un diritto reale di godimento (debitamente provato attraverso il titolo di proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di comodato d'uso) alla data del 15/05/2023. Tali condizioni dovranno evincersi dal fascicolo aziendale.

³ Il possesso di tale requisito sarà necessario al momento del pagamento

5.1.3. *Requisiti del progetto*

Nell'ottica della semplificazione amministrativa non è prevista la presentazione in allegato alla domanda di un progetto aziendale.

5.2. **Tipologia dell'intervento**

5.2.1. *Impegni collegati al mantenimento del metodo di Agricoltura biologica*

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola e la *baseline*, costituita da:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n 1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime, come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

La misura richiede il rispetto delle norme di agricoltura biologica secondo le prescrizioni stabilite dai Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e smi.

I principali impegni legati all'adozione del metodo di agricoltura biologica e i riferimenti pertinenti di baseline sono descritti nella tabella di seguito riportata.

Gli impegni decorrono dal 15/05/2023 ed hanno la durata di 1 anno.

8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
A) Sementi e materiale di propagazione							
<p>Divieto di utilizzo OGM</p> <p>Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa</p> <p>Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 834/2007 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi</p> <p>E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.</p>			Nessuna previsione su disposizioni nazionali	Nella pratica ordinaria il materiale utilizzato non viene ottenuto con metodo di coltivazione biologico e non su tutte le colture viene utilizzato materiale certificato.	Viene utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi ed inoltre esente da Organismi Geneticamente Modificati Riduzione rischio fitosanitario. Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p> <p>Visita ispettiva in loco</p>	Costi aggiuntivi: maggiore costo del prezzo delle sementi e del materiale di propagazione certificato biologico rispetto allo stesso prodotto convenzionale.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITAR	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
B) Avvicendamento colturale_1							
<p>Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento (Reg. CE n. 834/2007 e Dm 18354/2009) come di seguito specificato:</p> <p>In caso di colture seminate, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.</p>	<p>(si riporta di seguito come pro-memoria la norma di diversificazione varietale-Greening)</p> <p><i>“Greening”:</i> <i>diversificazione colturale:</i></p> <p>se i seminativi sono superiori a 10 ettari vi è l'obbligo che (per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale) su tali seminativi vi siano almeno 2 colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di detta superficie a seminativi.</p> <p>l'obbligo sale a 3 colture diverse se i seminativi superano i 30 ettari. In tal caso la terza coltura deve occupare almeno il 5% della citata superficie.</p>		<p>Nessuna previsione su disposizioni nazionali</p>	<p>Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale.</p> <p>Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. frumento duro).</p>	<p>L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.</p> <p>L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p>	<p>L'avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio.</p> <p>Conseguentemente non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione colturale previsto dal Greening</p>

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
B) Avvicendamento colturale_2							

<p>In deroga a quanto sopra riportato: - i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; - il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; - gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio. -le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio. -in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.</p>	<p>Non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi: aziende con meno di 10 ettari di seminativi; - aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari; - aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari. Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse</p>						
---	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
---------------------	---	--	--	---	-------------------------------------	--------------------	--

C) Fertilizzazione_1							
<p>Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica</p> <p>E' consentito l'utilizzo di preparati biodinamici</p> <p>Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi.</p>	<p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. obblighi amministrativi; 2. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; 3. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; 4. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. 	<p>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti</p> <p>Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del reg. (CE) n. 1305/2013 Per la ZO (zona ordinaria) gli impegni sono quelli del DM 180/2015 e s.m. e i.:</p>		<p>La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale.</p>	<p>La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio.</p> <p>La concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica migliora la struttura del suolo.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p> <p>Registrazione delle fertilizzazioni nel registro colturale</p> <p>Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio di utilizzo.</p>	<p>Costi aggiuntivi il mantenimento della fertilità del suolo è più onerosa rispetto al metodo convenzionale.</p> <p>Il prezzo dei fertilizzanti biologici è superiore rispetto al prezzo dei fertilizzanti convenzionali</p> <p>Mancati guadagni: il divieto di utilizzazione di fertilizzanti chimici, che si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, comporta generalmente, un calo delle rese.</p>

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
C) Fertilizzazione_2							
	<p>DGR 1448/2007 di recepimento Direttiva nitrati.</p> <p>DGR 147/2013 conferma ZVN.</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:</p> <p>Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica.</p> <p>Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno</p>	<p>A. obblighi amministrativi;</p> <p>B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p> <p>C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti</p>		<p>Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.</p> <p>Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.</p> <p>Vengono prevalentemente utilizzati fertilizzanti di sintesi</p>	<p>Il metodo biologico consente il solo utilizzo di fertilizzanti disciplinati dalla normativa comunitaria</p>	<p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p> <p>Controllo visivo in loco .</p> <p>Esecuzione analisi per la ricerca di fertilizzanti non ammessi.</p>	

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_1							
Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali.	CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Include gli obblighi, per tutte le aziende, di: - registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede i seguenti impegni: a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale		La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).	Il mancato utilizzo di prodotti di sintesi nella lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti ha effetti positivi per la tutela delle biodiversità, dell'acqua e del suolo	I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF Registrazioni e delle operazioni colturali e dei trattamenti nel registro colturale Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.	Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio delle fitopatie Per alcune colture eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa biologica Maggiori costi per manodopera e per macchinari (costi variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_2							
Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del regolamento 889/2008	Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino). CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Tale atto è pertinente in relazione all'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.	b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014. d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.		La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta. Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati.	La prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso metodi alternativi ai prodotti fitosanitari di sintesi. Solo in caso di grave rischio per una coltura sono ammessi prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica.	Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio di utilizzo. Controllo del magazzino per le scorte rimanenti. Controllo visivo in loco Esecuzione analisi per la ricerca dei fitofarmaci non ammessi.	Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio delle fitopatie Per alcune colture eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa biologica Maggiori costi per manodopera e per macchinari (costi variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
F) Zootecnia biologica_1							
<p>Origine degli animali biologici : gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008.</p> <p>Densità degli animali; non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola).</p> <p>Agli animali deve essere garantita la possibilità di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per i diversi allevamenti.</p>	<p>CGO 4</p> <p>obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda aggiornato e conforme.</p> <p>Gli operatori del settore alimentare o mangimistico devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.</p>			<p>Nella pratica ordinaria non esistono vincoli sull'origine degli animali, possono essere utilizzati mangimi convenzionali.</p> <p>Nella pratica ordinaria si utilizzano tutti i farmaci autorizzati senza nessuna restrizione.</p> <p>Attività agricola minima per le superfici a prato permanente.</p>	<p>Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrapascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF.</p> <p>Verifica del registro materie prime per il carico e lo scarico degli alimenti zootecnici.</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei prodotti e relativo bilancio entrate/uscite.</p>	<p>Le superfici foraggere biologiche aziendali sono dedicate all'alimentazione del bestiame che richiede un allevamento estensivo.</p> <p>Costi aggiuntivi: l'alimentazione del bestiame allevato con il metodo biologico è più onerosa rispetto a quella convenzionale in quanto il prezzo degli alimenti biologici è superiore rispetto al prezzo degli alimenti convenzionali.</p>

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITAR	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
F) Zootecnia biologica_2							
<p>Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali; - applicazione di pratiche di allevamento adeguate che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali; - uso di alimenti di alta qualità; - adeguata densità degli animali. <p>I medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti.</p>	<p>CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).</p>				<p>La presenza di pascoli nell'ordinamento culturale aziendale e il loro razionale utilizzo da parte degli animali al pascolo determina un benefico effetto sulla flora spontanea. Le deiezioni degli animali al pascolo migliorano la struttura del suolo.</p>	<p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti. Controllo visivo in loco. Esecuzione analisi per la ricerca di OGM.</p>	<p>Mancati guadagni: l'applicazione del metodo biologico, meno intensivo, comporta un calo delle rese, tenuto conto anche del tipo di stabulazione/accesso agli spazi aperti.</p> <p>Costi aggiuntivi: la profilassi e le cure veterinarie nell'allevamento biologico sono più onerose rispetto a quelle convenzionali.</p> <p>Il prezzo dei prodotti e degli specialisti utilizzati nell'allevamento biologico sono superiori rispetto quelli utilizzati nell'allevamento convenzionale.</p>

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_1							

<p>Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <p>a) impiego di materie prime</p> <p>b) operazioni colturali</p> <p>c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati;</p> <p>d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;</p> <p>e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;</p>	<p>CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</p> <p>Dati obbligatori da riportare nel registro dei trattamenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria; 2. prodotto fitosanitario utilizzato e quantità; 3. superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; 4. avversità per la quale si è reso necessario il trattamento; 5. registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta. 	<p>Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.</p>		<p>Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche.</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale in corso d'opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Verifica della completezza, accuratezza e veridicità del registro.</p> <p>Confronto con le giacenze di magazzino e registrazione acquisti e fatture.</p> <p>Verifica tramite valutazione del bilancio di massa della resa/ha.</p>	<p>I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni colturali e di magazzino sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti (costi di transazione).</p>
---	--	---	--	--	---	--	--

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_2							
<p>f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.</p> <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.</p>	<p>Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni all'esecuzione del trattamento stesso</p> <p>-presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)</p> <p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>Obbligo del registro di utilizzazione dei fertilizzanti azotati per le aziende senza allevamento con SAU in ZVN oppure azienda che utilizza più di 1000 kg di azoto anno in ZVN</p>	<p>Obbligo del registro di utilizzazione degli effluenti zootecnici o di fertilizzanti azotati derivanti da trattamenti di biomasse di origine agricola o agroindustriale per le aziende che utilizzano più di 3000 kg di azoto anno in zona ordinaria</p>					

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITAR	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
l) Tenuta di un Registro di stalla							

<p>I registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati:</p> <p>a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria;</p> <p>b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;</p> <p>c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione;</p> <p>d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni;</p> <p>e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici.</p> <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.</p>	<p>CGO 4</p> <p>Gli operatori della produzione primaria settore allevamento devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza.</p>			<p>Nella pratica ordinaria vengono registrate solo alcuni dati riguardanti la gestione degli animali</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica</p>	<p>I controlli vengono eseguiti dagli ODC terzi indipendenti autorizzati dal MiPAAF</p> <p>Controllo visivo in loco</p> <p>Verifica della completezza, accuratezza e veridicità del registro.</p> <p>Confronto con la BDN</p>	<p>I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni di stallai e di magazzino valutati in termini tempo per lo svolgimento degli atti amministrativi sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti fra i costi di transazione.</p>
--	---	--	--	--	--	---	--

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITAR	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
L) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Notifica di attività (art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007)							
Obbligo della notifica di inizio attività o di variazione nel Sistema Informativo Biologico regionale SIAR e/o nazionale SIB			Decreto legislativo 220/95, art. 6. Decreto ministeriale 2049/2012		L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica da parte della autorità competenti e degli OdC La Notifica contiene la descrizione quantitativa e qualitativa dell'azienda	Verifica da parte dell'ODC Controllo in loco	I costi aggiuntivi determinati dall'impegno in termini tempo per lo svolgimento degli atti amministrativi sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti fra i costi di transazione. La presentazione della notifica determina l'entrata nel sistema di certificazione. I costi di certificazione sono presi in considerazione nel calcolo del premio.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITAR	ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
M) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Programmi annuali art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008							
Obbligo di comunicazione all'OdC entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla avvenuta variazione sulle produzioni biologiche previste per l'anno di riferimento			<p>Decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321</p> <p>Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni</p>		<p>Viene comunicato con il Programma Annuale delle produzioni vegetali per ogni appezzamento aziendale, quali sono le colture in atto o quelle che intende mettere in atto durante l'anno corrente, stimandone anche la produzione</p> <p>Il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche, contiene invece la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità</p>	<p>Verifica da parte dell'ODC</p> <p>Controllo in loco</p>	<p>I costi aggiuntivi determinati dall'impegno in termini tempo per lo svolgimento degli atti amministrativi sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti fra i costi di transazione.</p>

Tab.1a. b. c. d. e. f. g. h. § 8.2.11.3.2.10 - Baseline Obblighi

5.2.2. *Combinazione di impegni e compatibilità con il I Pilastro della PAC e OCM*

Nella seguente TABELLA COMBINAZIONE MISURE di seguito riportata, sono indicate le possibilità di combinazione ai sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014⁴ a condizione che gli impegni siano tra loro complementari e compatibili:

- impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/13,
- impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 del medesimo Reg.,
- impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso Reg.,
- impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 del medesimo Reg.

Il cumulo si intende riferito alla singola unità di superficie o di bestiame.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

TABELLA COMBINAZIONE MISURE

⁴REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR)

Possibilità di sovrapposizione a livello di singola superficie	Misura 10.1. Operaz. A Azione 1	Misura 10.1. Operaz. A Azione 2	Misura 10.1. Operaz. B Azione 1	Misura 10.1. Operaz. B Azione 1	Misura 10.1. Operaz. C	Misura 10.1. Operaz. D Azione 1	Misura 10.1. Operaz. D Azione 2	Misura 10.2. Operaz. A	Misura 11.1 e Misura 11.2.	Misura 14	Misura 15
	Produzione integrata	Produzione integrata avanzata	Inerbimento permanente delle colture perenni	Margini erbosi multifunzionali	Gestione sostenibile dei pascoli	Conservazione del patrimonio genetico di origine animale	Conservazione del patrimonio genetico di origine vegetale	Raccolta e conservazione del materiale genetico	Agricoltura biologica	Benessere animale	Impegni silvo-climatico-ambientali
Produzione integrata	SI	NO	SI	Ridotto 10% (*)	NO		SI		NO		
Produzione integrata avanzata	NO	SI	SI		NO		SI		NO		
Inerbimento permanente delle colture perenni	SI	SI	SI	NO	NO		SI		SI		
Margini erbosi multifunzionali	Ridotto 10% (*)		NO		NO		Ridotto 10% (*)		Ridotto 10% (*)		
Gestione sostenibile dei pascoli	NO	NO	NO	NO	SI		NO		SI		
Conservazione del patrimonio genetico di origine animale						SI				SI	
Conservazione del patrimonio genetico di origine vegetale	SI	SI	SI	Ridotto 10% (*)	NO		SI	NO	SI		
Raccolta e conservazione del materiale genetico								SI			
Agricoltura biologica	NO	NO	SI	Ridotto 10% (*)	SI		SI				
Benessere animale						SI				SI	
Impegni silvo-climatico-ambientali											SI

(*) Il premio delle superfici a seminativo è ridotto del 10% in considerazione che almeno il 10% di tale superficie totale viene utilizzato per la realizzazione dei margini erbosi.

Nel caso di coesistenza di una domanda di Vendemmia Verde (art. 47 del Reg. (UE) 1308/2013) con una domanda di Sviluppo Rurale “agricoltura biologica”, si effettua il controllo del rispetto dei criteri di demarcazione secondo quanto stabilito dall’Autorità di gestione nel PSR e il premio per la coltura vite che viene corrisposto sulla superficie impegnata a biologico ed anche beneficiaria di “vendemmia verde” è ridotto in funzione dei minori costi per i beneficiari del premio “vendemmia verde”.

VARIAZIONE DELLE SUPERFICI

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell’art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- le disposizioni dell’art. 15 del Regolamento 807/2104. In particolare: se nel corso dell’intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell’ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell’aiuto iniziale, l’impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione;
- le disposizioni dell’art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda).

5.3. Spese ammissibili

Il sostegno nell’ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre la baseline e la comune pratica agricola (vedi tabella Importi ed aliquote di sostegno).

Il periodo di impegno è pari a un anno (1) dalla data del **15/05/2023**.

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre la baseline e la comune pratica agricola (vedi tabella).

L'importo del premio Euro/ettaro corrisponde ai gruppi coltura come riportato nell'Allegato al bando "Elenco dei prodotti e associazioni ai gruppi di coltura".

Il premio per la coltura vite è ridotto in funzione dei minori costi per i beneficiari del premio "vendemmia verde".

Alle aziende con bovini e/o ovicaprini e/o equidi allevati con metodo biologico nella regione marche è concesso il sostegno "foraggiere con bovini bio", e/o "foraggiere con ovicaprini bio" e/o "foraggiere con equidi bio" solo sulle superfici foraggiere che determinano un rapporto UBA/SAU foraggiere non inferiore a 0,6 e massimo 2 UBA/ha.

Per le eventuali ulteriori superfici foraggiere avvicendate sarà corrisposto il premio relativo al raggruppamento colturale "foraggiere avvicendate".

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro
	Domande individuali
Seminativi	300
Leguminose (cece, lenticchia, cicerchia)	300
Foraggiere avvicendate	100
Ortaggi	600
Vite	780
Vite con vendemmia verde	450
Olivo	720
Frutta	900
Castagno	270
Foraggiere con bovini bio	300
Foraggiere con ovini e caprini bio	220
Foraggiere con equidi bio	210

Per i seminativi, le leguminose, ortaggi, vite, olivo, frutta, foraggiere con ovini e caprini bio il livello del premio è sottoposto a condizione sospensiva in quanto tra le modifiche del PSR sottoposte ad approvazione

dei servizi comunitari e del Consiglio Regionale. (modifica sottoposta a condizione sospensiva in quanto tra le modifiche del PSR sottoposte ad approvazione dei servizi comunitari e del Consiglio Regionale)⁵

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 40% (modifica sottoposta a condizione sospensiva in quanto tra le modifiche del PSR sottoposte ad approvazione dei servizi comunitari e del Consiglio Regionale)⁶.

Inoltre, i premi sono condizionati alle verifiche ancora in corso da parte del MASAF inerenti la sovrapposizione di impegni con gli Ecoschemi previsti nel PSP approvato ai sensi del Reg. UE 2115/21, per cui potranno essere ridotti, al fine di escludere il doppio finanziamento, in funzione delle tipologie di operazioni richieste dai beneficiari aderenti agli Ecoschemi.

5.5. Selezione delle domande di sostegno

La sottomisura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49 del Reg. UE 1305/2013.

5.6. Modalità di formazione della graduatoria

Come già riportato anche al paragrafo precedente la sottomisura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49 del Reg. UE 1305/2013.

5.7. Clausola di revisione

La clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13 è stabilita per gli interventi realizzati ai sensi:

- dell'art. 28, Pagamenti agro-climatico-ambientali
- dell'art.29, Agricoltura biologica;
- dell'art. 33, benessere degli animali;
- dell'art. 34 Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste

Tale Clausola permette l'adeguamento degli investimenti in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del

⁵ *condizione sospensiva in quanto tra le modifiche del PSR sottoposte ad approvazione dei servizi comunitari e del Consiglio Regionale. In mancanza di approvazione*

⁶ *condizione sospensiva in quanto tra le modifiche del PSR sottoposte ad approvazione dei servizi comunitari e del Consiglio Regionale. In mancanza di approvazione*

regolamento (UE) n. 1307/2013⁷ in caso di modifica di tali pratiche.

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

5.8. Trasferimento degli impegni

Il beneficiario che, nel corso del periodo annuale di impegno, trasferisce, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, mantiene il diritto al sostegno solo a condizione che il soggetto subentrante sia agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e assuma a suo carico l'impegno di coltivazione della superficie aziendale per il restante periodo.

Il trasferimento dell'azienda comporta:

- per il cedente l'obbligo di comunicare alla SDA (Struttura Decentrata Agricoltura), dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta;
- per il subentrante l'assunzione dell'obbligo di mantenere l'impegno per la durata residua in accordo con quanto riportato nel modello predisposto dall'organismo pagatore (AGEA). Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario" e dovrà essere trasmesso tramite PEC (in Pdf immutabile) alla SDA competente.

Il mancato assolvimento di tali obblighi e in particolare la mancata assunzione da parte del subentrante dell'impegno per il periodo residuo comporta la decadenza della domanda e l'obbligo di restituzione da parte del beneficiario degli aiuti precedentemente percepiti.

6. Fase di ammissibilità

6.1. Presentazione della domanda di sostegno

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande

La presentazione della domanda di indennità compensativa, che è contestualmente una domanda di sostegno e pagamento, avviene in due fasi successive distinte. La prima fase prevede l'utilizzo delle funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). La seconda fase è attivata soltanto per tutte le domande presentate attraverso i liberi professionisti e prevede il caricamento della documentazione nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it>.

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le diverse attività da svolgere per le due fasi.

Fase 1 – presentazione su SIAN

⁷ REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende e accreditato dalla Regione Marche; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

Per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, i soggetti accreditati (CAA o libero professionista) debbono far riferimento alle istruzioni operative di AGEA OP e al Manuale utente pubblicato nell'area riservata del portale SIAN.

Nel caso della modalità **a)**: Il **CAA** mandatario stampa il modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode), acquisisce dal beneficiario la sottoscrizione autografa della domanda cartacea che resta agli atti nel fascicolo del beneficiario presso il CAA e disponibile per ogni eventuale verifica da parte dell'AdG, e procede infine con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Nel caso della modalità **b)**: Il **Libero Professionista** abilitato stampa il modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*), acquisisce dal beneficiario la sottoscrizione autografa della domanda cartacea, che verrà successivamente trasmessa alla Regione (nella Fase 2), e procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

Modalità alternativa, facoltativa, di rilascio con firma elettronica mediante codice OTP

Le istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento emanate da Agea per l'anno 2023 prevedono, oltre alla firma autografa del produttore sul modello cartaceo, come sopra descritto, anche la possibilità di firma elettronica mediante codice OTP, per il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato).

Attivando la modalità OTP, il sistema verificherà che l'utente sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

I dettagli operativi della firma elettronica, a cui è necessario attenersi, sono pubblicati sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Fase 2 – presentazione su SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale)

Questa seconda fase è riservata esclusivamente alle domande presentate tramite i liberi professionisti.

L'utente abilitato completa l'iter di presentazione, a pena d'inammissibilità, attraverso:

1 - Compilazione dell'apposita pagina predisposta per il caricamento ove si riporta:

1. Anagrafica della ditta (precaricata da fascicolo [incluso indirizzo pec]);
2. ID della domanda di sostegno presentata su SIAN;
3. Misura e Sottomisura cui si aderisce;
4. Tipologia di domanda (iniziale, modifica)
5. SDA di competenza presso cui è stata rilasciata la domanda su SIAN;

2 - Sottoscrizione da parte del beneficiario, in formato digitale mediante specifica Smart card (Carta Raffaello) o altra carta servizi abilitata al sistema, della dichiarazione:

- ✓ di aver provveduto alla presentazione telematica su SIAN della domanda sopra identificata con l'ID (barcode univoco);
- ✓ Di aver sottoscritto la domanda:
 - con firma autografa del modello cartaceo che viene scansionato in formato pdf e caricato nel SIAR; oppure
 - di aver adottato la modalità alternativa di firma elettronica e rilascio con OTP;
- ✓ di confermare che quanto contenuto nella domanda, incluse le dichiarazioni e gli impegni che si intendono integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

È a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema SIAR della carta servizi che intendono utilizzare.

3 - Caricamento in allegato di copia della domanda valida rilasciata su SIAN, nei seguenti formati:

- salvo il caso di firma OTP, come scansione del modello cartaceo recante la firma autografa, corredata anche dalla scansione del documento di identità;
- in caso di firma OTP deve essere invece caricato il pdf della domanda rilasciata su SIAN con l'identificativo della firma OTP.

Qualora attraverso SIAR vengano presentate entro i termini stabiliti più domande si considera valida solo l'ultima domanda pervenuta. Ciò vale anche nel caso di presentazione di domande di modifica ai sensi degli articoli 15 e 3 del Reg. (UE) n. 809/2014.

4 - Rilascio telematico su SIAR dei documenti sopra descritti.

Ciascuna domanda di sostegno verrà contraddistinta da un identificativo attribuito da SIAR.

L'iter di presentazione della domanda pertanto sarà completato, **a pena inammissibilità** con la compilazione, la sottoscrizione e il rilascio a sistema del modello SIAR.

6.1.2. *Termini per la presentazione delle domande*

La domanda iniziale deve essere presentata su SIAN entro il termine del 15/05/2023.

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto al termine fissato e quindi fino al 09/06/2023. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno pertanto essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande iniziali:

presentate oltre il termine del 09/06/2023;

sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

Inoltre, la domanda iniziale deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre il 30/06/2023. Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

6.1.2.1. *Modifica Domanda iniziale*

E' possibile presentare una "domanda di modifica"⁸ della domanda iniziale, fino al 31/05/2023, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Occorre indicare, nel campo "*in sostituzione della domanda*", il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire.

Le uniche variazioni che possono essere effettuate sono:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31/05/2023 comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al 09/06/2023.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande di modifica:

- presentate oltre il termine del 09/06/2023;
- che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La domanda di modifica presentata attraverso libero professionista deve essere presentata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre il 30/06/2023. Le domande presentate oltre tale termine,

⁸ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

6.1.2.2. Modifica per ritiro parziale

Una domanda di modifica per ritiro parziale⁹ permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

Fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici dell'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili

- le domande pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco,
- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La domanda per ritiro parziale presentata tramite libero professionista deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) **entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione su SIAN.** Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

6.1.2.3. Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg (UE) 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali)

Qualora si manifesti l'impossibilità di ottenere il rilascio di una scheda valida del fascicolo aziendale o qualora venga rilasciata una scheda di validazione con dati ritenuti non corretti a causa di problemi di natura procedurale, informatica o imputabili comunque a malfunzionamento dei sistemi informativi (come previsto al § 4.1 delle istruzioni operative AGEA n. 11/2019), dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso. Si rimanda al testo della Circolare per le procedure relative.

⁹ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

Gli agricoltori che hanno presentato una domanda con la procedura sopra delineata (§ 4.2 Circolare AGEA n. 11/2019) sono tenuti, una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione, a presentare una Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali). Le informazioni fornite dall'agricoltore con tale domanda hanno per effetto l'adeguamento della domanda valida alla situazione reale. La Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 in forma telematica presso il CAA stesso. Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato a un CAA possono presentare Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 in forma telematica presso l'Organismo pagatore AGEA e trasmetterla alla Regione

Le domande ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 devono essere presentate entro il 02 ottobre 2023; la mancata presentazione entro tale data corrisponde ad una dichiarazione di conferma dei dati contenuti nella domanda presentata presso l'OP AGEA con la procedura sopra delineata.

La domanda presentata ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 640/2014 del Reg. UE 640/2014 tramite libero professionista deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) **entro e non oltre i dieci giorni successivi alla presentazione su SIAN**. Le domande presentate oltre il termine dell'12 ottobre 2023, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

6.1.2.4. Ritiro totale della domanda

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN .

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutando gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario. La rinuncia non può essere consentita nei seguenti casi:

- avvenuto pagamento della domanda;
- presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
- avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità della domanda riscontrate.

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità

Nell'ottica della semplificazione amministrativa non è prevista la presentazione in allegato alla domanda di alcuna documentazione.

6.1.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”¹⁰.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda o degli allegati salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considera errore palese:

- a) la mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- b) la dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- c) l'errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- d) la dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusi con esito sfavorevole al dichiarante.

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto delegato,
- le attività delegate

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

¹⁰ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC ¹¹.

Invio di documentazione integrativa

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

6.2. Istruttoria di ammissibilità

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del SIGC, dell'Organismo Pagatore (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA/ OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

¹¹ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 180 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione su SIAR delle domande art. 4 Reg (UE) 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali)

6.2.1.1 *Cause di inammissibilità*

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- domande non firmate con le modalità previste dal presente bando;
- le domande presentate oltre i termini previsti.
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione (cfr paragr. 6.1.4);
- le domande per le quali il richiedente non ha ottemperato, in materia di informatizzazione della notifica di attività con metodo biologico, a quanto previsto dal DM 2049/2012 (pubblicato sulla GU del 23/03/2012) ss.mm nonché a quanto previsto dalla Regione Marche in materia di informatizzazione dell'albo bio.

La data di riferimento regionale al fine di verificare l'assoggettamento al sistema di controllo, è fissata al 09 giugno 2023.

6.2.2. *Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente*

Nel caso di inammissibilità della domanda, totale o parziale, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine di 10 giorni entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

I termini sopra indicati decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, sempre attivo ed aggiornato, per gli agricoltori che intendono partecipare al presente bando è obbligatoria. Le comunicazioni sono inviate pertanto all'indirizzo PEC indicato nel Fascicolo Aziendale (cfr. Definizioni)

6.2.3. *Richiesta di riesame*

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio, il richiedente può richiedere tramite PEC il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM¹²), attraverso la presentazione di memorie scritte.

¹² Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura

Tali istanze saranno esaminate dal CCM entro i termini previsti per la conclusione del procedimento. Per le domande risultate inammissibili, totalmente o parzialmente, il relativo provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente competente, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4. Completamento istruttoria

Il responsabile regionale di misura predispone gli elenchi regionali, una volta ricevuti gli elenchi provinciali entro il termine del procedimento.

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente competente.

6.2.5. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione dell'elenco è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e della DGR 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di legge:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Il decreto viene trasmesso a mezzo PEC all'interessato. I termini sopra indicati decorrono dalla ricezione del decreto o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

7. Fase di realizzazione e pagamento

Ciascuna domanda presentata ai sensi del presente bando ha il valore congiunto sia di domanda di sostegno che di domanda di pagamento. La valutazione della ammissibilità della domanda di sostegno è delegata alla Regione Marche mentre l'Organismo Pagatore AGEA ha la competenza sulla domanda di pagamento.

7.1. Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne ha curato la presentazione.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2023 sono i seguenti:

- a) 15/05/2023, per le "Domande iniziali" ai sensi dell'art. 13 del Reg. 809/2014;
- b) 31/05/2023, per le "Domande di modifica" ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
- c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)" ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014, il termine coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande;
- d) 02/10/2023 per la Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).

Per le domande presentate tramite libero professionista, la data di caricamento della domanda ai fini della trasmissione alla Regione Marche è attestata dalla data di trasmissione della domanda stessa tramite portale SIAR, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da SIAR.

I termini per la trasmissione delle domande presentate tramite libero professionista su SIAR per la campagna 2023 sono i seguenti:

- a) 30/06/2023 per le "domande iniziali";
- b) 30/06/2023, per le "domande di modifica";
- c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)", il termine coincide con il decimo giorno successivo alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.
- d) 12/10/2023 per le comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).

7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento

Le domande iniziali possono essere presentate su SIAN con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15/05/2023. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 09/06/2023 sono irricevibili.

La presentazione di una "domanda di modifica" oltre il termine del 31/05/2023 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 09/06/2023.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 09/06/2023 sono irricevibili.

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non è invece prevista la presentazione tardiva delle domande alla Regione Marche, attraverso il caricamento su SIAR. I termini di scadenza riportati ai paragrafi 6.1.2. e 7.1. sono perentori ed il loro mancato rispetto determina l'inammissibilità della domanda.

7.1.2. Ritiro totale della domanda

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento

Le aziende che presentano domanda per questa misura 11 devono essere assoggettate al sistema di certificazione da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato, mediante l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il Sistema Informativo Biologico (SIB).

I controlli riguardano in particolare la presenza della "Notifica", la validità del "Documento giustificativo" e il confronto tra la superficie richiesta a premio nella misura 11 (agricoltura Biologica) e quella certificata dall'ODC, anche mediante il confronto degli identificativi catastali.

Come stabilito dalle Istruzioni Operative AGEA n. 18/2023, laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) non sia ostativo al pagamento stesso, occorre far presente quanto segue:

1. aziende non selezionate a campione:

- il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione estratto per il controllo in loco;

2. aziende facenti parte del campione:

- l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco e di condizionalità).

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un anticipo fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

Tale possibilità resta comunque condizionata dall'apertura degli applicativi da parte dell'Organismo Pagatore Agea.

Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale;
- controllo di esistenza della superficie dichiarata;
- individuazione grafica della particella identificata da un punto di vista censuario;
- controllo di congruenza della superficie grafica rispetto alla superficie condotta dichiarata;
- verifica della rappresentazione grafica della particella e dei corrispondenti tematismi di uso del suolo sulla banca dati grafica del SIGC;

- individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l'utilizzo rilevato mediante i diversi macroutilizzi;
- individuazione grafica delle sovrapposizioni tra le superfici condotte rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macroutilizzi;
- verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2023;
- verifica della continuità della conduzione e di registrazione dei contratti
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio 2023;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- Verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno rispetto alla domanda di sostegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno;
- controlli specifici previsti per la misura.

Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti sull'applicazione VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure).

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare per la programmazione 2014-2022 si applica il D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale di cui alla DGR 1392 del 28/10/2022 che modifica la DGR n. 1668 del 10/12/2018.

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

7.2. Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione.

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario con la presentazione della domanda; gli impegni decorrono dalla data del 15 maggio 2023.

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

7.3. Chiusura del procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico. Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

La comunicazione del provvedimento individuale di chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo, e del provvedimento collettivo di chiusura dei procedimenti amministrativi, con esito parzialmente positivo, viene effettuata dalla Regione. Il decreto di conclusione del procedimento amministrativo viene trasmesso a mezzo PEC all'interessato.

I termini per il ricorso al giudice competente decorrono dalla ricezione del decreto o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, sempre attivo ed aggiornato, per gli agricoltori che intendono partecipare al presente bando è obbligatoria. Le comunicazioni sono inviate pertanto all'indirizzo PEC indicato nel Fascicolo Aziendale (cfr. Definizioni).

7.4. Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla DGR 1392 del 28/10/2022 che modifica la DGR n. 1668 del 10/12/2018 e dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19 del regolamento 640/2014 e successive mod. e integr.;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

7.4.1. *Calcolo delle riduzioni ed esclusioni*

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superficie e per le misure sugli animali.

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Ai sensi dell'art 18, par. 5 del Reg. (UE) 640/2014, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Ai sensi dell'art 18, par. 6, qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata (art. 18 par. 6 Reg. (UE) 640/2014). Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

In base all'art. 19 del Reg. UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione" vengono applicate in maniera graduale riduzioni e sanzioni.

Riduzioni ed esclusioni

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal D.M. n. 2588 del 17/03/2020, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale di cui alla DGR 1392 del 28/10/2022 che modifica la DGR n. 1668 del 10/12/2018.

7.5. Ricorsi in caso di esclusione e decadenza per il mancato rispetto degli impegni

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 79 del 30/07/2018.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017)..

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2022 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

Allegato A) Tabella Colture (associazione codici prodotto 2023) (vers.1).;